

COMUNE DI CERVIA

REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA DEL VOLONTARIATO

Testo coordinato

Approvato con atto C.C. n. 52 del 12.11.2012
Modificato con atto C.C. n. 67 del 30.11.2017

PREMESSA

Art. 1 - Obiettivi e finalità

Art. 2 - Composizione

Art. 3 - Decadenza delle Organizzazioni dalla Consulta

Art. 4 - Diritti e doveri delle Organizzazioni

Art. 5 - Funzioni generali

Art. 6 - Competenze specifiche

Art. 7 - Gruppi di lavoro e comitati

Art. 8 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art. 9 - Sede e dotazioni economico-strumentali

Art. 10 - Deleghe

Art. 11- Organi e cariche della Consulta e loro compiti

Art. 12 - Segreteria

Art. 13 - Verbalizzazioni e deposito atti

Art. 14 - Convocazioni della Assemblea della Consulta

Art. 15 – Deliberazioni

Art. 16 - Elezione organi Consulta

Art. 17 - Incompatibilità di incarico ed ineleggibilità

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Cervia, ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto comunale e del Regolamento Comunale delle Libere Forme associative ed al fine di riconoscere e valorizzare la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, istituisce la Consulta del Volontariato.

La Consulta Comunale del Volontariato costituisce un momento istituzionale di incontro e di libero confronto tra l'Ente Locale e gli organismi di volontariato presenti nel territorio.

Attraverso la Consulta, l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'autonomo sviluppo delle Organizzazioni e Associazioni che vi aderiscono e favorirne l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita quale bene inalienabile ed indisponibile, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione e affermare compiutamente i valori espressi nei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

La Consulta, come da Regolamento Comunale delle Libere Forme associative, è una associazione di Organizzazioni e Associazioni con proprio atto costitutivo e statuto che, per quanto riguarda funzionamento e competenze, si attiene al presente Regolamento

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. La Consulta Comunale del Volontariato, di seguito detta brevemente Consulta, si prefigge i seguenti obiettivi :

- a) Promuovere, incoraggiare e sostenere il volontariato, favorendo lo sviluppo di relazioni organiche e continuative tra le varie Organizzazioni e con le pubbliche istituzioni;
- b) Favorire una lettura costante, puntuale e precisa delle problematiche sociali, culturali, ambientali e dei diritti civili del territorio, con l'obiettivo di rappresentare un "soggetto vigile" di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- c) Sensibilizzare e stimolare le istituzioni pubbliche e la comunità cervese su problematiche sociali emergenti;
- d) Costituire un momento d'incontro, di discussione, di scambio e di arricchimento reciproco oltre che occasione di progettazione comune di iniziative, di occasioni formative, di azioni unitarie da coordinare con scelte comuni;
- e) Porsi come elemento propositivo, anche attraverso l'elaborazione di iniziative e progetti specifici, rispetto alle istituzioni pubbliche, con particolare riferimento al Comune di Cervia.
- f) Stimolare e sensibilizzare la partecipazione dei giovani alle attività dell'associazionismo di volontariato.
- g) Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con la Provincia e la Regione, in raccordo con il centro servizi di volontariato, delle iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte alle associazioni di volontariato ed ai loro componenti.

2. La Consulta si avvale di una associazione di secondo livello denominata Coordinamento del Volontariato per la gestione patrimoniale. Gli organi e le cariche della Consulta diventano automaticamente organi e cariche di tale associazione. Ogni rapporto amministrativo e finanziario a nome della Consulta viene contratto da tale organismo.

Art. 2 - Composizione

1. In riferimento al **Regolamento delle Libere Forme associative** la Consulta è costituita:

- dalle Organizzazioni di Volontariato, dalle Associazioni di Promozione Sociale di rappresentanza degli ambiti dei registri Regionali **(che poi indicheremo come Organizzazioni)** con Sede e operanti nel territorio del comune di Cervia (regolarmente iscritti all'Albo Comunale e/o Regionale), che ne facciano specifica richiesta;
- da un rappresentante della IV Commissione Consiliare, senza diritto di voto;
- dall'Assessore al Volontariato, senza diritto di voto.

2. La Consulta è articolata in 4 settori:

- a) Settore Sociale:
 - sanità
 - vita sociale
 - igiene
 - sport
- b) Settore Culturale:
 - istruzione
 - beni culturali
 - educazione permanente
 - attività culturali
- c) Settore Ambientale
 - tutela, risanamento e valorizzazione ambientale
 - tutela della fauna e della flora
 - tutela degli animali
 - protezione civile
- d) Settore dei Diritti Civili
 - pace e uguaglianza
 - tutela dei diritti del consumatore
 - tutela dei diritti dell'utente dei servizi

3. Le Organizzazioni, di cui al comma 1, partecipano ai suoi lavori attraverso un proprio rappresentante il cui nominativo deve essere comunicato al servizio competente per l'inoltro al Presidente della Consulta. Il rappresentante effettivo potrà essere sostituito da altra persona, quale membro supplente, nominato dall'organizzazione stessa. Ogni eventuale sostituzione di membri effettivi o di membri supplenti dovrà essere comunicata per iscritto al servizio competente per l'inoltro al Presidente della Consulta.

4. A seconda degli argomenti all'ordine del giorno possono partecipare, su invito del Presidente, anche rappresentanti e funzionari dell'Amministrazione comunale, rappresentanti di enti, organizzazioni, associazioni ed organismi pubblici e privati ed esperti nelle materie trattate. Gli invitati partecipano alle riunioni a titolo gratuito, hanno diritto di parola, ma non votano le deliberazioni che vengono adottate dalla Consulta.

Art. 3 - Decadenza delle Organizzazioni dalla Consulta

1. Le Organizzazioni iscritte decadono dalla Consulta nei seguenti casi:
 - a) nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, previo invio di un richiamo formale, con l'invito a presentare adeguate motivazioni;
 - b) comunicazione in forma scritta del legale rappresentante al Presidente della decisione di recedere dalla Consulta;
 - c) nel caso in cui l'organizzazione venga cancellata dall' Albo delle Libere Forme associative del Comune di Cervia;
 - d) per cessazione dell'attività.
2. La decadenza dalla Consulta viene proposta dal Presidente con comunicazione scritta all'Assessore al Volontariato ed al Dirigente del Settore competente nei casi specificati dai punti a) e b); il Dirigente del Settore, previa verifica della documentazione, procede e provvede anche alla eventuale cancellazione, con proprio atto motivato, dell'Associazione dall'Albo comunale delle Libere Forme associative. Nei casi c) e d) il Dirigente provvede d'ufficio.
3. La decadenza dell'Organizzazione comporta automaticamente la decadenza dalle cariche assunte in seno alla Consulta dal suo rappresentante.
4. La riammissione dell'Organizzazione potrà avvenire in seguito a nuova domanda.

Art. 4 - Diritti e doveri delle Organizzazioni

1. Le Organizzazioni che fanno parte della Consulta hanno diritto:
 - a) a partecipare alle attività promosse dalla Consulta;
 - b) a partecipare, mediante i propri rappresentanti designati, ad ogni seduta dell'Assemblea, con diritto di voto;

- c) ad accedere, per mezzo dei rappresentanti designati, alle cariche elettive.
2. Le Organizzazioni che fanno parte della Consulta hanno il dovere:
- a) di osservare il presente Regolamento, e le deliberazioni adottate dall'Assemblea ed i Regolamenti che potranno essere approvati dall'Assemblea sui comportamenti da tenere nelle iniziative pubbliche e nella gestione economico finanziaria delle Organizzazioni, che deve essere sempre improntata alla massima trasparenza, utilizzando procedure volte a prevenire attività illegittime o illecite;
 - b) di organizzare tutte le iniziative di raccolta fondi, utilizzando tutti i criteri di trasparenza e correttezza previsti ed indicati dalle Direttive dell'Agenzia per le Onlus;
 - c) di comunicare, alla Amministrazione Comunale, entro tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa, il rendiconto a consuntivo delle iniziative svolte ed i progetti realizzati con contributi della Consulta e /o della Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Funzioni generali

1. La Consulta del Volontariato esercita funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta e del Consiglio Comunale per gli ambiti e le materie attinenti all'operato delle organizzazioni che la compongono. Può svolgere altresì attività di studio e di ricerca.
2. Allo scopo di permettere lo svolgimento di tali funzioni e l'espletamento delle competenze specifiche, la Consulta viene obbligatoriamente consultata in occasione della presentazione del Bilancio di previsione per esprimere le proprie osservazioni, nell'ambito degli interventi di sua competenza.
3. Le osservazioni sono inviate per iscritto all'Assessore al Volontariato, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale entro i quindici giorni successivi alla consegna della proposta di Bilancio di Previsione.
4. La Consulta inoltre:
 - a) può avanzare proposte alla Giunta ed al Consiglio per l'assunzione di iniziative specifiche, rapportandosi direttamente con il Sindaco e con l'Assessore al Volontariato, in materie attinenti al Volontariato;
 - b) deve illustrare al Sindaco o all'Assessore al Volontariato i rendiconti della Consulta e presentare, in merito, una breve relazione scritta al Servizio competente.

Art. 6 - Competenze specifiche

1. La Consulta ha specifiche competenze in merito al coordinamento e allo sviluppo delle attività proposte dagli organismi iscritti alla Consulta stessa presenti nel territorio. In particolare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la Consulta:
 - a) esprime alla Giunta Comunale, entro venti giorni dalla richiesta, parere su programmi e direttive dell'Amministrazione che riguardano i campi di intervento delle associazioni e iscritti alla Consulta e/o che richiedono una convenzione;
 - b) promuove e sostiene progetti legati ai diversi contenuti del volontariato;
 - c) promuove e sostiene, anche in collaborazione con la Provincia e la Regione, iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento rivolte agli aderenti delle organizzazioni iscritte
 - d) promuove e sviluppa forme di collegamento e di collaborazione tra le organizzazioni iscritte all'Albo e altre forze sociali;
 - e) promuove e favorisce contatti con i Comuni limitrofi per una eventuale programmazione di interventi di Volontariato a livello Intercomunale;
 - f) promuove e formula proposte, raccomandazioni e rilievi sulle materie specifiche di propria competenza;
 - g) promuove e attiva forme di collaborazione con le Commissioni consiliari permanenti o rendersi disponibile a seguito di convocazione da parte delle stesse.

Art. 7 - Gruppi di lavoro e comitati

1. La Consulta può istituire gruppi di lavoro e di studio, nonché comitati tecnici con compiti di analisi, programmazione e realizzazione di progetti, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite.
2. I componenti sono nominati dalla Assemblea tra i soci indicati dalle organizzazioni. Ai gruppi di

lavoro ed possono partecipare altre figure rappresentanti enti pubblici e privati, Organizzazioni, associazioni e organismi, soggetti privati, ecc., previo invito del Presidente.

3. I gruppi di lavoro ed i comitati si organizzano autonomamente adottando la metodologia di intervento ritenuta più opportuna per il conseguimento degli obiettivi assegnati dalla Consulta.

4. I gruppi di lavoro prestano la loro opera in modo spontaneo personale e gratuito, fatto salvo le spese sostenute e documentate e comunque entro limiti preventivamente prestabiliti dalla Consulta.

5. I gruppi di lavoro ed i comitati presentano, nei termini fissati dalla Consulta, una relazione sull'attività svolta.

Art. 8 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. L'amministrazione comunale provvede a dare ampia pubblicizzazione al presente Regolamento e alle deliberazioni della Consulta, attraverso gli strumenti di comunicazione più idonei.

2. Il Presidente della Consulta, in quanto la stessa è portatrice di interessi diffusi, può richiedere copia di ogni documento in possesso dell'Amministrazione Comunale che ritenga di interesse per la Consulta stessa, nei modi e secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'accesso agli atti.

Art. 9 - Sede e dotazioni economico-strumentali

1. La Consulta ha sede legale presso la Sede Municipale (Piazza Garibaldi 1 – Cervia).

2. Per la propria attività la Consulta potrà utilizzare le dotazioni strumentali dell'Ente previa opportuna richiesta e concordandone le modalità di utilizzo con il Servizio competente.

3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio l'Amministrazione comunale potrà prevedere risorse economiche per favorire l'attività della Consulta ed eventuali contributi per particolari iniziative promozionali.

4. In riferimento al Regolamento delle Libere Forme associative, il Comune di Cervia adotterà forme di sostegno e di servizi reali, che verranno definiti con successivi, appositi atti.

Art. 10 - Deleghe

1. Agli incontri della Consulta possono partecipare entrambi i rappresentanti (membro effettivo e supplente) di ciascuna organizzazione, fermo restando che in sede di votazione è riconosciuto un solo voto per ogni organizzazione.

2. In caso di assenza o impedimento da parte di entrambi i rappresentanti, può essere designato un delegato, facente parte della Consulta e con diritto di voto, purché non investito da alcuna carica direttiva.

3. La delega deve essere presentata in forma scritta e consegnata, ad inizio incontro, al Segretario della Consulta.

4. Ogni membro non può ricevere più di una delega.

Art. 11- Organi e cariche della Consulta e loro compiti

1. Gli organi della Consulta sono: Assemblea, Presidente, Consiglio di Presidenza.

2. L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale di indirizzo, di impulso e di programmazione generale della Consulta ed è presieduta dal Presidente. E' composta dal Legale Rappresentante o suo Delegato per ciascuna delle organizzazioni iscritte all'Albo Comunale, i cui nominativi sono comunicati in forma scritta al servizio competente per l'inoltro al Presidente della Consulta.

3. L'Assemblea della Consulta elegge al proprio interno, tra tutti membri, un Presidente, due Vicepresidenti ed un Economo Tesoriere.

4. Il Presidente:

a) rappresenta la Consulta verso l'esterno ed in particolare nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con altri Enti ed Organizzazioni presenti sul territorio, pubblici e privati;

b) presiede le riunioni, dirige i lavori, assicura la discussione, verifica il funzionamento della Consulta nello spirito della normativa e del presente Regolamento, firma i verbali, provvede agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni;

c) nomina il Consiglio di Presidenza;

d) cura in collaborazione con il Consiglio di Presidenza la programmazione della Consulta e la formazione dell'Ordine del giorno;

e) raccoglie, elabora e rappresenta le istanze e le esigenze delle Organizzazioni;

f) promuove e coordina il lavoro e le iniziative della Consulta.

5. I Vicepresidenti sostituiscono a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento e quando questi è impossibilitato a svolgere le sue funzioni.
6. Quando il Presidente è assente, ma sono presenti tutti e due i Vicepresidenti, le funzioni sostitutive verranno svolte dal più anziano.
7. Il Presidente ed i Vicepresidenti sono figure "super partes", rappresentano la totalità delle organizzazioni che fanno parte della Consulta ed in caso di votazione non hanno alcun diritto di voto.
8. L' Economo Tesoriere redige la relazione d'intenti ed il bilancio sociale.
9. Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo della Consulta, e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea.
10. In particolare il Consiglio si riunisce almeno 4 volte all'anno e:
 - a) concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
 - b) esegue le decisioni dell'Assemblea;
 - c) programma le iniziative della Consulta da finanziare con i fondi messi a disposizione dal Comune e stabilisce le modalità organizzative delle stesse;
 - d) rappresenta e valorizza tutti i settori della Consulta delle Organizzazioni;
 - e) coadiuva il Presidente nella gestione operativa e nell'organizzazione dell'attività.
11. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Art. 12 – Segreteria

1. Le funzioni di segreteria vengono svolte da un dipendente comunale specificatamente preposto dall'Amministrazione Comunale.
2. La Segreteria, in particolare, predispone la convocazione delle riunioni, provvede all'inoltro di documentazione, redige i verbali e cura il deposito degli atti.
3. Il Segretario della Consulta delle Organizzazioni ha il compito di:
 - a) Redigere il verbale delle sedute in modo chiaro e sintetico, che dovrà essere letto ed approvato nella seduta successiva;
 - b) Preparare ed inviare gli inviti e documentazioni relativi a Convegni, eventi etc... organizzati dalla Consulta del Volontariato e fare le necessarie telefonate o e-mail.
4. Il Segretario può accedere alle banche dati dell'Unità Associazionismo e Volontariato.

Art. 13 - Verbalizzazioni e deposito atti

1. Di ogni incontro viene redatto in forma sintetica un verbale, nel quale sono specificate le Organizzazioni presenti, i delegati ove siano designati, gli invitati e lo svolgimento del dibattito per singolo argomento recante le posizioni più rilevanti dei singoli interventi.
2. Il verbale deve riportare esattamente quanti voti di consenso, dissenso, astensione sono stati espressi per ogni singola proposta messa ai voti e le decisioni adottate.
Va inviato unitariamente alla successiva convocazione.
3. Al verbale possono essere allegate dichiarazioni e/o documentazione varia (studi, ricerche, ecc.) che abbiano costituito argomento di discussione.
4. Prima dell'inizio dei lavori se ne chiede l'approvazione.
5. I componenti effettivi o supplenti e gli invitati, dopo la lettura, possono chiedere che vengano inserite modifiche ed integrazioni alle loro dichiarazioni. Una volta approvato, il verbale viene sottoposto al Presidente per la firma e non può essere ulteriormente modificato.
6. Il verbale, completo di allegati, viene inviato in copia all'Assessore al Volontariato, alle Organizzazioni che sono componenti della Consulta ed ai Componenti della IV° Commissione Consiliare facente parte della Consulta.
7. Tutta la documentazione della Consulta (avvisi di convocazione, verbali coi relativi allegati, lettere inviate o ricevute) viene conservata a cura della Segreteria del Volontariato e messa a disposizione di ogni componente che ne faccia richiesta. Qualsiasi interessato potrà estrarne copia, nei modi e secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'accesso agli atti.

Art. 14 - Convocazioni della Assemblea della Consulta

1. La Assemblea della Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno 4 volte l'anno ed in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 degli iscritti, o qualora il Presidente ne ravvisi la necessità.
2. La lettera di convocazione viene predisposta dalla Segreteria e firmata dal Presidente o dal Vice Presidente anziano.
3. La convocazione, che deve elencare gli argomenti all'ordine del giorno, deve pervenire almeno 10 giorni prima della data prevista e può essere inviata anche per via telematica, via fax, via telefonica e/o per posta.
4. In casi di particolare necessità ed urgenza l'Assemblea può essere convocata in altra forma ed in tempi diversi, fermo restando un preavviso di almeno 5 giorni.

5. Le riunioni sono valide qualora sia presente la metà più uno dei membri della Consulta con diritto di voto in prima convocazione. In seconda convocazione le riunioni della Assemblea sono valide indipendentemente dal numero dei presenti.

6. Le sedute della Assemblea della Consulta sono pubbliche. Gli eventuali spettatori non possono comunque essere ammessi alla discussione, salvo che il Presidente ne chieda espressamente l'intervento.

Art. 15 - Deliberazioni

1. La Assemblea della Consulta delibera a maggioranza relativa dei presenti, purché sia presente la metà più uno dei membri con diritto di voto. In caso di assenza della metà più uno dei componenti la riunione non è valida ai fini dell'assunzione e votazione di deliberazioni.

2. La votazione avviene a scrutinio palese per alzata di mano oppure segreto, qualora lo richiedesse 1/3 dei presenti; in quest'ultimo caso è riportata sul verbale.

3. Il diritto al voto potrà essere esercitato solo dal rappresentante nominato dall'Organizzazione nella Consulta.

4. Per sostituire i membri con diritto al voto, in caso di dimissioni o di rinnovo di incarichi societari, le Organizzazioni rappresentate dovranno inviare una comunicazione scritta al servizio competente per l'inoltro al Presidente della Consulta. Il Presidente dovrà inserire l'informazione nell'ordine del giorno della prima riunione utile.

Art. 16 - Elezione organi Consulta

1. Il Presidente e relativo Consiglio di Presidenza, i due Vice Presidenti e l'Economo Tesoriere durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Le elezioni degli organi della Consulta avverranno contestualmente, nella stessa riunione.

3. L'assemblea elettiva degli organi della Consulta è presieduta dall'Assessore al Volontariato.

4. Il Presidente è eletto dalla Assemblea, in seduta pubblica a scrutinio segreto alla quale sono presenti almeno il 50% più uno degli aventi diritto, con le modalità seguenti:

A - L'Amministrazione comunale:

a) fornisce l'elenco aggiornato delle Organizzazioni e iscritte all'Albo e dei loro Presidenti o loro delegati;

b) predispone l'assistenza organizzativa e le schede elettorali.

B - Le proposte di candidatura:

a) vengono presentate al Presidente dell'Assemblea Elettorale da un quinto dei componenti dell'Assemblea della Consulta;

b) devono essere accettate dai candidati prima delle elezioni, con apposita dichiarazione rivolta all'Assemblea.

C - Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il suo programma di lavoro e gli indirizzi generali.

D - La scheda per l'elezione del Presidente reca i nomi e i cognomi dei candidati in ordine alfabetico, scritti entro un apposito rettangolo. L'elettore può votare tracciando un solo segno sul relativo rettangolo.

E - E' proclamato eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi dal quorum dei votanti.

F - Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui ai sotto comma E, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo entro i 10 giorni successivi la data della prima votazione. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

G - La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro l'apposito rettangolo. Il voto si esprime tracciando un solo segno sul rettangolo entro il quale sono scritti il nome e il cognome del candidato prescelto.

H - E' proclamato eletto Presidente colui che nella II votazione ha ottenuto il maggior numero di voti.

I - Qualora al 2° turno i due candidati riportino nel ballottaggio uguale numero di voti, si ripete la votazione, con le medesime modalità, in una successiva assemblea da tenersi entro un'ora dalla conclusione della precedente.

5. Le stesse norme si applicano per le altre elezioni di organi previste dal presente Regolamento.

6. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione o decadenza e altro del Presidente della Consulta, si procede alla elezione del nuovo Presidente. Sino a suddette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente anziano;

7. Il Presidente decade in seguito ad una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei membri della Consulta messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione; nella stessa seduta dovrà essere nominato il nuovo Presidente con le modalità di cui al punto precedente.

Art. 17 - Incompatibilità di incarico ed ineleggibilità

1. Le cariche della Consulta sono incompatibili con altre cariche pubbliche di consigliere o amministratore regionale, provinciale, comunale nonché con il mandato parlamentare. Inoltre si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali.
2. Qualora venga assunta altra carica istituzionale, si decade dalla carica.